



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO
DA RIMESSA
CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOBUS**



Adottato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 97 del 5.11.1999;
modificato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 113 del 21.12.1999

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

Art. 1

Definizione del servizio

Per servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus si intende l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto e in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina delle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3

Condizioni di esercizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè in possesso dei requisiti previsti negli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Attività Economiche l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 4

Numero delle autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 -comma 1- lettera a) della legge 15.1.1992, n. 21, il Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 15.4.1995, n. 20, stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare tenuto conto:

- a. dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
- b. della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
- c. dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
- d. dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.

Art. 5

Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea

Previa autorizzazione del Comune gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea.

Nel rispetto della normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione, tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 6

Riconoscibilità e caratteristiche degli autobus

Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "Noleggio" unitamente allo stemma del Comune; i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotto a lato, lo stemma del Comune.

I veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

Art. 7
Operatività del servizio

Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 8
Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus

L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a. idoneità professionale acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20.12.1991, n. 448;
- b. titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.

Art. 9
Accesso alla professione

L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.

Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20.12.1991, n. 448, articolo 4.

Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20.12.1991, n. 448, articolo 5.

L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei trasporti 20.12.1991, n. 448, articoli 6 e 7.

I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20.12.1991, n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile

all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate mediante apposito bando di concorso per titoli.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b. requisiti richiesti per l'esercizio della professione;
- c. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f. indicazione della data di chiusura del procedimento;
- g. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12

Titoli oggetto di valutazione

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio l'ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a. diploma di laurea: punti 5;
- b. diploma di maturità: punti 4;

- c. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 3 a semestre, fino ad un massimo di otto semestri.

I succitati titoli devono essere posseduti:

- a. qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- b. in tutti i casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio viene data preferenza:

- a. ai titolari di licenza da noleggio con autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;
- b. a cooperative o consorzi di imprese del settore;
- c. a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone;
- d. maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone;
- e. data di presentazione della domanda.

Art. 13 **Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

Il Dirigente Comunale, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo dichiarando il vincitore del concorso.

Il rilascio del titolo, ad opera del dirigente competente, è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

A tale scopo, il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione, dovrà produrre la seguente documentazione entro 4 mesi dalla data di notificazione della comunicazione dell'avvenuta assegnazione:

- a. certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
- b. licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- c. certificato di cittadinanza per i cittadini dell'Unione Europea e certificato di reciprocità per cittadini extracomunitari, come da normativa per accesso al lavoro;
- d. autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 252/1998;
- e. certificazione del requisito dell'idoneità finanziaria;
- f. certificazione del requisito dell'idoneità professionale.

Entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere iniziata l'attività e prodotta la seguente documentazione:

- a. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- b. Carta di circolazione del veicolo;
- c. Certificato di proprietà del veicolo;
- d. Certificato assicurativo del veicolo.

L'impresa assegnataria dell'autorizzazione deve, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attività, presentare i seguenti documenti:

- a. certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente, in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

Art. 14

Validità dell'autorizzazione e vidimazione annuale

Il titolare deve presentare, presso l'Ufficio Attività Economiche, entro il mese di dicembre di ogni anno, domanda di vidimazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento. La richiesta di vidimazione dovrà essere corredata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 15

Verifica e perdita dei requisiti

In ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'ente competente, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui all'art. 9, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 D.M. 20.12.1991, n. 448 sulla gestione provvisoria in caso di mancanza dell'idoneità professionale.

Con cadenza quinquennale dalla data di rilascio o di ultima vidimazione annuale sono effettuate le verifiche di cui all'art. 17 del D.M. n. 448 del 20.12.1991.

Il Comune provvede d'ufficio alla verifica della sussistenza del requisito dell'idoneità morale limitatamente al mancato ricorrere delle circostanze di cui all'art. 4 -comma 1 lett. a), b), c), d), e)- del D.M. n. 448/91, mentre acquisisce apposita dichiarazione di atto di notorietà da parte dell'impresa intestataria dell'autorizzazione, relativamente al mancato ricorrere delle circostanze di cui all'art. 4 -comma 2 lett. c)- del D.M. n. 448/91 e al possesso del requisito dell'idoneità professionale. La verifica circa la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria è effettuata attraverso la produzione da parte dell'impresa intestataria dell'autorizzazione, di un'attestazione di affidamento ai sensi dell'art. 5 -comma 3- del D.M. n. 448/91.

Art. 16 **Trasferibilità dell'autorizzazione**

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b. abbia compiuto sessant'anni di età;
- c. sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di decesso del titolare, la licenza medesima è trasferita a domanda agli eredi che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20.12.1991, n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il dirigente autorizza, previa apposita domanda di voltura, il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al deposito presso l'Ufficio Attività Economiche di uno dei seguenti documenti:

- a. contratto di cessione stipulato nelle forme previste dalla Legge 12.8.1993, n. 310;
- b. dichiarazione di successione.

Il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20.12.1991, n. 448 per l'accesso alla professione di viaggiatore su strada mediante autobus.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

Art. 17
Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare tempestiva comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio Attività Economiche.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata nel termine di due giorni dal suo inizio, al competente Ufficio Attività Economiche, e deve essere motivata da comprovata necessità.

Art. 19
Locazione dell'autobus

Il dirigente competente, in relazione a specifiche e motivate esigenze del mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.

Art. 20
Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti, ha l'obbligo di:
a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e. consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo e al contachilometri;
- g. curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto.

Il titolare della licenza è obbligato a conservare, a bordo, la seguente documentazione:

- a. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b. foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
- c. copia del presente Regolamento da esibire a chi ne abbia interesse;
- d. autorizzazione all'esercizio del servizio e eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
- e. certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116 –comma 8- del vigente codice della strada.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti, è vietato:

- a. fumare durante il trasporto del cliente;
- b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea;
- c. portare animali propri in vettura;
- d. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- f. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 21 **Comportamento degli utenti**

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a. fumare in vettura;
- b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente codice della strada.

Art. 22 Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23 Trasporto handicappati

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per far accomodare in vettura i soggetti portatori di handicap e per caricare gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 24 Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Devono essere rispettate le tariffe minime proposte dalle associazioni di categoria e approvate dalla Giunta Regionale.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse.

Art. 25 Contachilometri e cronotachigrafo

I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale e di cronotachigrafo.

I guasti al contachilometri e al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione.

Art. 26 Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Comando Polizia Municipale, che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i conseguenti provvedimenti.

All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il n. di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 27
Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 28
Idoneità dei mezzi di servizio

La Polizia Municipale, qualora ne ravvisi la necessità, dispone verifiche sull'idoneità dei mezzi allo svolgimento del servizio.

E' fatto obbligo di sottoporre le autovetture adibite al servizio ai controlli periodici dei gas di scarico previsti dalle normative vigenti.

CAPO VI
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 29
Sanzioni amministrative pecuniarie

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a. violazione dell'art. 6 del presente Regolamento, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
- b. violazione agli obblighi di cui all'art. 5, del presente Regolamento, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- c. mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 18 – comma 2- del presente Regolamento;
- d. violazione dell'art. 20 del presente Regolamento;
- e. mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 26, comma 2;
- f. violazioni commesse dagli utenti agli obblighi di cui all'art. 21;
- g. mancata produzione della documentazione prevista dall'art. 13 –comma 4-;

h. mancata vidimazione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 30 **Sospensione dell'autorizzazione**

Il dirigente preposto al Settore competente per materia, previa diffida all'interessato, dichiara la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a novanta giorni, tenuto conto della maggiore o minore gravità delle infrazioni e dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:

- a. violazioni delle norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b. violazione delle norme previste dall'art. 3 del presente Regolamento;
- c. violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap previste dall'art. 23 del presente Regolamento;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 –comma 1- del presente Regolamento;
- e. violazione di norme o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31 **Decadenza dell'autorizzazione**

Il dirigente preposto al Settore competente per materia, previa diffida all'interessato, dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. mancata attivazione del servizio nel termine previsto dagli articoli 13 – comma 4- e 18 – comma 1- del presente Regolamento;
- b. mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi, in ciascun anno.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32 **Revoca dell'autorizzazione**

Il dirigente preposto al Settore competente per materia, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. qualora in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal decreto del Ministero dei trasporti 20.12.1991, n. 448;

- b. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'art. 16;
- c. a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi dell'art. 30;
- d. per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- e. per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33
Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS	1
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	1
ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO	1
ART. 3 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO	1
ART. 4 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI	2
ART. 5 - SERVIZI SUSSIDIARI, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DEL TRASPORTO DI LINEA	2
ART. 6 - RICONOSCIBILITÀ E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS	2
ART. 7 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO	3
CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	3
ART. 8- REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE D'AUTOBUS	3
ART. 9 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE	3
CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	4
ART. 10 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	4
ART. 11 - CONTENUTI DEL BANDO	4
ART. 12 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE	4
ART. 13 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	5
ART. 14 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E VIDIMAZIONE ANNUALE	6
ART. 15 - VERIFICA E PERDITA DEI REQUISITI	6
ART. 16 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	7
ART. 17 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE	8
CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	8
ART. 18 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
ART. 19 - LOCAZIONE DELL'AUTOBUS	8
ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO	8
ART. 21 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI	9
ART. 22 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO	10
ART. 23 - TRASPORTO HANDICAPPATI	11
ART. 24 - TARIFFE	11
ART. 25 - CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO	11
ART. 26 - RECLAMI	11
CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO	11
ART. 27 - ADDETTI ALLA VIGILANZA	12
ART. 28 - IDONEITÀ DEI MEZZI DI SERVIZIO	12
CAPO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE	12
ART. 29 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	12
ART. 30 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	13
ART. 31 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	13
ART. 32 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	13
ART. 33 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	14